

REGOLAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

(testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 ottobre 2017)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento – adottato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto - disciplina lo svolgimento delle adunanze e le modalità di votazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

1.2 Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie, le disposizioni normative in materia di Fondazioni Bancarie, le disposizioni del Codice Civile riguardanti le Fondazioni e, ove compatibili con la natura delle stesse, quelle sulle Società per Azioni.

Art. 2 – Svolgimento delle Adunanze

2.1 Come previsto all'art. 10.3 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dai soggetti individuati agli artt. 10.6 e 10.7 dello Statuto.

2.2 All'inizio di ogni adunanza, i Soci presenti ed aventi diritto di voto individuano con votazione palese un Segretario verbalizzatore della riunione assembleare; qualora sia richiesto dalla Legge, il verbale è redatto da Notaio. Per agevolare la stesura dei verbali assembleari, il Segretario può avvalersi di un sistema di registrazione audio.

2.3 I Soci considerati sospesi ai sensi dell'art. 8.7 dello Statuto non hanno diritto di voto in Assemblea.

2.4 Le persone invitate a partecipare all'Assemblea da parte del Presidente, ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, possono intervenire in Assemblea, ma non possono partecipare alle votazioni.

2.5 Al fine di consentire ad ogni Socio la partecipazione attiva ai lavori assembleari, a ciascuno di essi spetta la possibilità di intervenire su ogni argomento posto all'Ordine del giorno per la durata massima di dieci minuti, con la possibilità di una sola replica della durata massima di cinque minuti.

Art. 3 – Modalità ordinarie di votazione

3.1 Per le votazioni si procede in forma palese, salvo quelle relative alle persone che si effettuano sempre a scrutinio segreto.

3.2 Le votazioni in forma palese avvengono peralzata di mano, con prova e controprova. La distribuzione delle schede per le votazioni a scrutinio segreto avviene con chiamata nominativa.

3.3 Se l'Ordine del giorno prevede votazioni a scrutinio segreto, l'Assemblea, su proposta del Presidente e con votazione palese, nomina almeno tre Scrutatori scelti fra i Revisori e i Soci aventi diritto al voto.

3.4 Il Presidente può proporre all'Assemblea, che si esprime con un voto a maggioranza dei presenti con diritto di voto, che le votazioni siano effettuate al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle candidature e di votazione per la nomina a Soci e per la designazione a componenti del Consiglio di Indirizzo

4.1 Le candidature devono pervenire al Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Soci e/o sulla designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

4.2 La proposta dei candidati alla qualità di Socio, prevista all'art. 8.1, e di Consigliere di Indirizzo, ai sensi dell'art. 11.3, deve:

- presentare un curriculum di ciascun candidato;
- essere corredata di dichiarazione scritta da parte del candidato di accettazione della candidatura e di ogni altro documento necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti personali richiesti dallo Statuto, così come stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per la nomina di nuovi Soci, e dal Consiglio di Indirizzo, per la designazione di nuovi Consiglieri di Indirizzo;
- essere sottoscritta da almeno dieci Soci con diritto di voto, con chiara indicazione delle loro generalità.

4.3 Le candidature non possono essere presentate, da parte di un unico gruppo di firmatari, per un numero di nominativi superiore a quello previsto dall'Ordine del giorno.

4.4 Per le votazioni relative alle nomine ad alle designazioni si procede come segue:

- sulle schede voto, che devono essere siglate dagli Scrutatori nominati, devono essere indicati i nominativi di tutti i candidati validamente presentati;
- per votare ciascun singolo nominativo, è necessario barrare il relativo riquadro posto a lato;
- non possono essere espressi in ciascuna scheda – a pena di nullità - voti superiori al numero dei Soci o dei Consiglieri di Indirizzo da eleggere;
- sono considerate nulle le schede che contengono abrasioni, cancellazioni o aggiunte di nominativi;

- si procede ad una prima votazione e risultano:
 - nominati i candidati a Socio che ottengono, entro il numero dei posti previsto dall'Ordine del giorno, la maggioranza dei voti dei Soci presenti ed aventi diritto di voto;
 - designati i candidati a Consiglieri di Indirizzo che ottengono la maggioranza dei voti dei Soci presenti ed aventi diritto di voto, classificandoli in ordine decrescente e fino a concorrenza dei posti vacanti; i designati, a seguito dell'esito positivo delle successive verifiche da parte dell'Organo deputato, verranno considerati nominati;
- qualora il numero dei candidati designati a Consiglieri di Indirizzo con il criterio di cui al precedente punto non sia sufficiente a coprire tutti i posti previsto dall'Ordine del giorno, si procede a seconda votazione, ponendo sulle schede di voto i soli nominativi dei candidati non eletti alla prima votazione; qualora anche nella seconda votazione non si coprano tutti i posti vacanti, si procede allo stesso modo per una terza votazione; qualora anche alla terza votazione non si coprano tutti i posti vacanti, la relativa nomina viene rimandata alla successiva riunione assembleare, da convocarsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 13.7 dello Statuto;
- qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti utili per la nomina o per la designazione e si superi con essi il numero dei posti previsto dall'Ordine del giorno, si procede con votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi. Le votazioni di ballottaggio, ove occorra, sono effettuate al massimo per due volte, al termine delle quali – perdurando la situazione di parità – l'esito delle votazioni si intende negativo e la relativa nomina o designazione viene rimandata alla successiva riunione assembleare, che, nel caso di votazione riguardante la designazione di componenti del Consiglio di indirizzo, sarà da convocarsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 13.7 dello Statuto;
- ultimate le votazioni e le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati.

Art. 5 - Provvedimenti del Presidente dell'Assemblea

5.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, l'Assemblea, su proposta del Presidente, adotta le misure e le risoluzioni più opportune per il regolare svolgimento delle operazioni assembleari e di votazione.

Art. 6 - Entrata in vigore

6.1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.